



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL LAZIO – ROMA - SEZ. III BIS**

**Motivi aggiunti (nel ric. n. 10541/2018)**

**Ricorrono le docenti: BRUNO ANNA** (C.F. BRNNNA66T53D086O);  
**LO IACONO FILIPPA** (C.F. LCNFPP62M60G273M); **FRANZONI  
SIMONETTA** (C.F. FRNSNT64H56B034X), rappresentate e difese -  
giusta procura in calce al presente atto - dall'AVV. ORESTE  
MORCAVALLO (C.F. MRC RST 49D19 D086G), presso il cui Studio,  
in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente domicilia, con richiesta del  
difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche  
al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica  
certificata studiomorcavallo@pecstudio.it;

**Contro** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t.;

**Contro** il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale  
rapp.te p.t.;

**Nonché contro** Carmen Lanzotti, controinteressata.

Oggetto: per l'annullamento, **previa sospensione e/o adozione di  
misure cautelari provvisorie**, dei seguenti atti:

- a) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento  
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,  
Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della  
graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle ricorrenti,  
non dichiarate vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con  
riserva;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che  
hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami,

indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

- c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;
- d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;
- f) della nota prot. n. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Bruno Anna dall'assunzione;

- g) della nota prot. n. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Lo Iacono Filippa dall'assunzione;
- h) Nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

### **FATTO**

Le ricorrenti hanno partecipato al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero Dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. Le ricorrenti escluse dalla prova preselettiva, presentavano ricorso iscritto al n. 10541/2018 richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava le istanze cautelari suindicate e pertanto le ricorrenti proponevano appello al Consiglio di Stato.

In data 12.12.2018 ottenevano decreto cautelare n. 6013/2018 e in data 13.12.2018 sostenevano la prova scritta che superavano.

In data 27.03.2019 venivano inserite nell'elenco di coloro che hanno superato la prova scritta; in data 06.06.2019, Bruno Anna sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 94/100; in data 18.06.2019, Lo Iacono Filippa sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 93/100; in data 22.06.2019, Franzoni Simonetta sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 83/100.

In data 05.08.2019 il Consiglio di Stato sezione VI confermava con ordinanza collegiale n. 4007/2019 il citato decreto cautelare nei confronti delle ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali.

Il MIUR con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico approvava la graduatoria generale di merito non considerando l'Ordinanza n. 4007/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, “visto il pregiudizio grave e irreparabile”, confermava il decreto cautelare reso nei confronti delle ricorrenti che avevano superato le prove concorsuali.

Con lo stesso decreto le ricorrenti non venivano dichiarate vincitrici e venivano inserite nella graduatoria generale di merito con riserva, al posto n. 486, per quanto riguarda Bruno Anna; al posto n. 1268, per quanto riguarda Lo Iacono Filippa e al posto n. 2440, per quanto riguarda Franzoni Simonetta.

Con l'elenco, allegato al decreto citato, il MIUR indicava tutti i soggetti che hanno superato le prove concorsuali (prova scritta e prova orale).

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali.

Tuttavia neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 4007/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto il pregiudizio grave e irreparabile, confermava il decreto cautelare reso nei confronti delle ricorrenti che avevano superato le prove concorsuali.

Con l'elenco, allegato al decreto impugnato già citato dei candidati che hanno superato la prova orale si rettificava la graduatoria generale di merito confermando le posizioni delle ricorrenti al posto n. 487, per quanto riguarda Bruno Anna; al posto n. 1268, per quanto riguarda Lo Iacono Filippa e al posto n. 2441, per quanto riguarda Franzoni Simonetta.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria sarebbero stati assegnati all'U.S.R., ma non assunti.

Con Nota prot. N. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria si convocavano i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo la ricorrente Bruno Anna.

Con Nota prot. N. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto si convocavano i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo la ricorrente Lo Iacono Filippa.

Tali atti sono illegittimi e pertanto si propongono motivi aggiunti al ricorso principale, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15;  
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE  
DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE;  
VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005  
CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005; VIOLAZIONE DEL

GIUDICATO CAUTELARE - ORDINANZA C.D.S. N. 4007 DEL  
05.08.2019

Gli atti emanati dal MIUR sono illegittimi per contrasto e violazione dell'art. 15 del bando in quanto lo stesso art. 15 prevede che tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori con invito a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico il Decreto prot. N. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, seppur inserendo nella graduatoria generale di merito le ricorrenti con riserva, non le dichiara vincitrici sebbene le stesse abbiano superato tutte le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Con Ordinanza n. 4007 del 05.08.2019 la VI sezione del Consiglio di Stato, ha confermato l'avvenuto superamento delle prove concorsuali proprio in virtù del pregiudizio grave e irreparabile ritenuto sussistente soltanto per le ricorrenti.

Gli atti successivi emanati in esecuzione del decreto del 01.08.2019 confermano detta conclamata illegittimità ed in special modo i decreti emanati dagli UU.SS.RR. della Calabria e del Veneto non consentendo la stipula del contratto rispettivamente alle ricorrenti Bruno Anna e Lo Iacono Filippa. V'è di più, la ricorrente Bruno Anna è titolare del diritto di precedenza di cui all'art.21 della L. 104/1992 e, quindi, si vede anche pregiudicato il diritto alla scelta della sede più vicina al luogo di residenza.

Nel caso di specie deve essere applicato il principio della cosiddetta sanatoria legale essendo state le ricorrenti ammesse alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, superata la stessa prova scritta per merito, sono state ammesse alla prova orale superata anch'essa brillantemente, pertanto, le ricorrenti devono essere assunte presso la provincia e la sede di interesse. In questi termini e in casi assolutamente

analoghi, questa Ecc.ma sezione del Tar Lazio ha più volte riaffermato il principio secondo il quale il superamento delle prove concorsuali (ovvero sia la prova scritta sia la prova orale), come nel caso di specie, comporta l'assunzione delle ricorrenti nei ruoli dirigenziali. (ex multis:TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR Lazio sez. III bis n. 5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).

Del resto, lo stesso art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, stabilisce che conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie tale normativa è perfettamente applicabile avendo le ricorrenti superato le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Risulta dunque illegittima l'inserimento con riserva nella graduatoria, con conseguente esclusione dall'assunzione avendo le ricorrenti superato tutte le prove concorsuali previste da bando (in termini TAR LAZIO, sez. III BIS, N. 14285/2015 CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' ED ORDINATO LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PORVE SCRITTE ED ORALI).

/ / /

-ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Gli atti impugnati, oltre che per i vizi autonomi già esposti, sono illegittimi per i medesimi vizi già esplicitati nel ricorso introduttivo che qui – per esigenze di economia processuale e in virtù del principio di sinteticità degli atti - si intendono fedelmente trascritti e riportati.

/ / /

### **DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE**

In virtù di quanto precede, considerato che in data 01.09.2019 come da bando e da normativa specifica in materia, il MIUR, attraverso gli UU.SS.RR., procederà all'assunzione in servizio dei vincitori del concorso gravato, si appalesa un gravissimo danno non ristorabile, di tale intensità da non potere attendere neanche i tempi della prossima Camera di Consiglio.

Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4007 pubblicata in data 05.08.2019 ha ritenuto sussistente un *pregiudizio grave e irreparabile* per le ricorrenti, confermando il già reso decreto cautelare.

Preme ribadire che le ricorrenti hanno già sostenuto tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale) e dunque devono essere inserite nella graduatoria senza riserva (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, n. 14285/2015) e devono essere assunte con decorrenza dal 01.09.2019.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, si chiede che venga emesso decreto Presidenziale inaudita altera parte

onde consentire l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria (con lo scioglimento della riserva) e la presa di servizio a decorrere dal 01.09.2019.

/ / /

### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce nei confronti delle ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.



In particolare, il mancato inserimento a pino titolo nella graduatoria e la mancata assunzione a decorrere dal 01.09.2019 farebbero perdere alle ricorrenti la possibilità di svolgere le funzioni di dirigente scolastico dopo aver superato a con merito tutte le prove concorsuali.

Peraltro, ciò che rileva è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile delle ricorrenti.

/ / /

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale mediante notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante il numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

/ / /

### **LE CONCLUSIONI**

Le conclusioni sono quelle su epigrafate che qui si intendono riportate.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese e competenze di lite.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Cosenza/Roma, 19.08.2019

(Avv. Oreste Morcavallo)

## RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore della ricorrente, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t , in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo

2. Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale rapp.te p.t., con sede in via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO), mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo

3. Lanzotti Carmen residente in Via Settala n. 39, 20124 MILANO mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo